

**REGOLAMENTO DI
ISPEZIONE
AI SENSI
DEL DPR 462/01**

00	25/06/18	Prima emissione	RT	AU
Rev.	Data	Oggetto	Approvazione	

INDICE

1	SCOPO	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3	DEFINIZIONI	3
4	RIFERIMENTI PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI CUI AL DPR 462/01	4
4.1	RIFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DI ISPEZIONE	4
4.2	RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI TECNICI	4
5	MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO.....	4
6	RICHIESTA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	4
7	SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE.....	5
8	RIESAME DEL VERBALE D'ISPEZIONE	6
9	USO DEL VERBALE	7
10	OBBLIGHI DI ECC	7
11	OBBLIGHI DEL CLIENTE	7
12	SEGNALAZIONI, RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	8
13	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8

1 SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di regolamentare le attività attinenti all'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie d'impianti elettrici ai sensi del D.P.R 462/01, nel corso del rapporto contrattuale e durante le attività di verifica, a garanzia di trasparenza e di tutela dei diritti e doveri reciproci del Cliente e di ECC.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento riguarda l'esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie di:

1. dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
2. impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;
3. impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
4. impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;

In accordo al DPR 462 del 22 ottobre 2001, integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive e dal DLgs 81/08, tali verifiche sono dirette ad accertare:

- per le verifiche degli impianti di cui ai punti 2 e 3 la protezione delle persone dai contatti indiretti;
- per le verifiche degli impianti di cui ai punti 1 e 4 che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza;
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
- che si sia ottemperato a quanto rilevato nelle precedenti ispezioni.

3 DEFINIZIONI

Verifica periodica: è l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza. Le verifiche periodiche possono essere fatte da ASL/ARPA o dagli organismi abilitati.

La periodicità delle verifiche periodiche è fissata dal DPR 462/01 in:

- 2 anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione;
- 5 anni in tutti gli altri casi.

Verifica straordinaria: è l'insieme delle procedure con le quali si accerta l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:

- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta del datore del lavoro.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE AI SENSI DEL DPR 462/01	RG01
		Rev. n. 00
		del 25/06/18

Cliente: il richiedente l'esecuzione di una verifica.

Verbale di verifica: documento di registrazione appositamente predisposto dall'Organismo per le annotazioni e le risultanze delle verifiche periodiche e straordinarie.

4 RIFERIMENTI PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI CUI AL DPR 462/01

4.1 RIFERIMENTI PER L'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";

Regolamenti e circolari di Accredia e delle autorità competenti (quali organismi ministeriali, ecc); nell'ultima revisione disponibile;

4.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI TECNICI

DPR 462/01 (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462) "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi",

Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 – "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo "A" ;

Norme CEI di riferimento e relative Linee Guida;

5 MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.eccsrl.it. È responsabilità del Cliente avere la versione aggiornata del Regolamento scaricandolo dal sito o chiedendone copia all'Organismo stesso.

Il Regolamento è parte integrante del contratto, il Cliente all'atto della sottoscrizione dichiara di accettarlo in tutte le sue parti.

In caso di revisione del Regolamento, tutti i Clienti che hanno in essere il contratto con l'Organismo, vengono informati dell'esistenza della nuova versione tramite email, fax o posta. ECC richiederà al Cliente notifica di lettura e accettazione dello stesso.

6 RICHIESTA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La Richiesta di esecuzione del servizio costituisce requisito preliminare all'esecuzione del servizio.

Il Cliente può richiedere il servizio di verifica periodica/straordinaria su impianti elettrici compilando la "Richiesta" direttamente dalla pagina preventivo del sito o con comunicazione scritta (email, fax, lettera ecc.) indirizzata all'attenzione dell'ECC.

ECC registra la "Richiesta" assegnando un identificativo al Cliente e crea contestualmente una cartella assegnando un numero d'ordine allo specifico servizio di verifica richiesto.

Analizza la possibilità di effettuare l'ispezione sulla base della specificità dell'impianto, delle richieste del Cliente, dell'ubicazione geografica dell'impianto e della disponibilità e competenza specifica dell'ispettore designato.

Una volta controllati tutti i parametri, ECC prepara l'Offerta che viene inviata al Cliente a mezzo e-mail e che, in caso di accettazione, costituisce il perfezionamento del rapporto contrattuale tra le due parti.

La doppia sottoscrizione del modulo di offerta e del contratto da parte del Cliente, contestuale all'accettazione delle clausole ivi contenute, comprese quelle vessatorie, costituisce formale suo consenso a eseguire tutte le attività di cui al successivo punto 7, insieme con l'accettazione delle disposizioni del presente Regolamento, espressamente richiamato. Al momento del ricevimento del contratto, ECC verifica che sia stato compilato correttamente e lo archivia nella cartella dell'ordine.

Il processo di acquisizione del contratto si conclude con la redazione da parte di ECC di una lettera di accettazione dell'incarico "Conferma d'Ordine" che viene inviata al Cliente in originale insieme alla copia del contratto sottoscritta da ECC e restituzione della stessa firmata .

Con la "Conferma d'ordine" viene proposta la data della verifica e vengono anche ricordati gli ulteriori adempimenti per il Cliente circa il personale e la documentazione da mettere a disposizione per la verifica e le procedure di sicurezza da implementare e rispettare.

Richieste di modifiche alla data proposta per la verifica da parte del Cliente sono possibili e costituiscono oggetto di successivo accordo.

7 SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE/STRAORDINARIE

Prerequisito alla esecuzione delle attività di verifica è il controllo, da parte del verificatore presso la sede della verifica, dell' adempimento degli obblighi contrattuali di cui al successivo punto 10.

Nel caso in cui dal controllo emerga il mancato adempimento anche di uno degli di cui al successivo punto 10, per circostanze imputabili al cliente, il verificatore sospende l'ispezione e comunica per iscritto al cliente la sospensione e la relativa motivazione; l'ispezione riprenderà non appena il cliente avrà risolto i motivi della sospensione.

La Verifica periodica si compone delle seguenti fasi:

- esame della documentazione tecnica, al fine di accertare che sia completa e conforme a tutti i requisiti applicabili;
- esame a vista dei luoghi e degli impianti per verificare che siano mantenuti secondo le norme di legge e le pertinenti norme tecniche;
- esecuzione delle prove e delle misurazioni previste dalle norme tecniche di riferimento.

Tutte le fasi sopra descritte sono svolte in presenza del personale preposto designato dal Cliente, laddove previsto.

- Verbalizzazione e valutazione della conformità

Le misure e le prove effettuate durante la verifica sono registrate sul rapporto di verifica parte integrante del verbale di verifica.

Il verbale deve riportare i risultati degli esami e la determinazione di conformità derivante da essi in modo corretto, preciso e chiaro.

Il verbale di verifica riporta il giudizio professionale del tecnico verificatore sull'ispezione e si conclude con esito positivo o con un rilievo.

Il verificatore consegna, per il tramite dell'Amministrazione, al Responsabile Tecnico i verbali di verifica per la valutazione dell'attività di verifica .

Il cliente può richiedere a ECC la verifica straordinaria di un impianto nei casi previsti dal DPR 462/01 (esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell'impianto, richiesta da parte del datore di lavoro); quanto previsto nel presente Regolamento per le verifiche periodiche si applica anche alle verifiche straordinarie.

Nel caso la verifica straordinaria consegua ad una verifica negativa effettuata da un altro soggetto (ad es. ente pubblico di controllo), il cliente mette a disposizione del Verificatore anche il verbale negativo cui consegue la necessità della verifica straordinaria.

Nel caso di bandi di gara, ai fini della definizione degli accordi contrattuali, si seguono le procedure previste nel bando stesso e si utilizza la relativa modulistica.

8 RIESAME DEL VERBALE D'ISPEZIONE

ECC riesamina i Verbali di Ispezione al fine di valutarne la completezza formale, l'adeguatezza rispetto alle procedure interne, la pertinenza delle registrazioni, la congruenza del giudizio di conformità/non conformità, il soddisfacimento di tutti i requisiti contrattuali.

La documentazione prodotta durante l'ispezione viene sottoposta ad analisi interna da parte del Responsabile Tecnico; qualora il Cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di ECC entro 15 giorni lavorativi dalla data di rilascio, il verbale di verifica si intende definitivo.

Nel caso, invece, di correzioni o aggiunte intervenute dopo il rilascio del verbale definitivo, ECC provvede alla modifica o all'annullamento del verbale inviando la nuova versione al Cliente insieme ad una lettera di accompagnamento nella quale si giustificano i motivi della modifica (ad esempio "mero errore di digitazione") e si chiarisce che il nuovo verbale annulla e sostituisce il precedente.

Qualora durante l'ispezione si riscontrino non conformità che costituiscono violazioni di legge il tecnico verificatore, data immediata notizia al datore di lavoro o suo rappresentante durante la verifica, ne informa il Responsabile Tecnico.

Il Responsabile Tecnico, all'esito del riesame della documentazione di verifica prodotta dal verificatore, conferma o meno per ECC l'obbligo di invio di segnalazione alla sede ASL/ARPA competente per territorio.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE AI SENSI DEL DPR 462/01	RG01
		Rev. n. 00
		del 25/06/18

9 USO DEL VERBALE

Il Cliente può utilizzare il verbale di verifica periodica/straordinaria per i soli scopi previsti dal contratto. Qualsiasi comportamento scorretto rilevato dall'organismo verrà trattato con tutti i provvedimenti del caso.

È possibile la riproduzione dei Verbali di verifica, purché riproducano integralmente l'originale e non inducano in errore circa i contenuti e le informazioni in esso contenute.

10 OBBLIGHI DI ECC

ECC si impegna a eseguire le verifiche periodiche e straordinarie secondo quanto descritto nel presente Regolamento generale, in conformità alla normativa tecnica e di sistema e nel rispetto dei seguenti principi:

- indipendenza rispetto alle parti interessate: ECC non è il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione, né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti;
- riservatezza delle informazioni ottenute prima, dopo e durante tutta l'attività di verifica: tutto il personale ECC, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso;
- imparzialità e non discriminazione: non devono sussistere indebiti condizionamenti finanziari o di altra natura. Le procedure nell'ambito delle quali ECC opera, sono gestite in modo non discriminatorio;

In quanto organismo d'ispezione di tipo "A" ovvero di "parte terza", ECC si impegna a operare esclusivamente come operatore della valutazione della conformità impegnato in attività ispettive e altresì in altre attività di valutazione della conformità;

ECC garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività.

11 OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- non formulare analogha domanda d'ispezione per le stesse tipologie di prodotti ad altro Organismo abilitato;
- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da ECC, e accogliere altresì, ispettori ECC in affiancamento/addestramento e ispettori IECC in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- fornire tutte le informazioni e i documenti che ECC potrà richiedere ai fini dello svolgimento efficace della verifica;
- comunicare tempestivamente a ECC qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE AI SENSI DEL DPR 462/01	RG01
		Rev. n. 00
		del 25/06/18

segnalare, incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;

- garantire al personale ECC (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- consentire agli ispettori ECC l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica;

12 SEGNALAZIONI, RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Il Cliente può presentare segnalazioni, reclami e ricorsi in relazione alle attività d'ispezione. ECC è tenuto ad accoglierli e a darne seguito nel più breve tempo possibile.

Il reclamo può pervenire sia tramite comunicazione telefonica che scritta (mail, fax o lettera raccomandata) e può riguardare sia aspetti tecnici che amministrativi.

Il ricorso, invece, deve essere presentato obbligatoriamente per iscritto nel termine di 90 giorni dalla data di rilascio del verbale. Il ricorso deve riportare il nome del ricorrente, il riferimento alla decisione/atto che si vuole impugnare, le relative motivazioni addotte nonché ogni evidenza oggettiva utile per la valutazione dello stesso. ECC valuta la tipologia e la natura del reclamo/ricorso e compila una scheda ove sono riportati il nominativo del cliente, l'oggetto del reclamo/ricorso, la data di inizio e fine del reclamo/ricorso e il relativo trattamento. ECC comunica per iscritto al Cliente il trattamento eseguito e la risoluzione della non conformità secondo la propria procedura interna e archivia infine la pratica nell'apposito "Registro reclami/ricorsi".

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta dall'Organismo, è competente, esclusivamente, il Foro di Varese.

Gli utenti degli impianti, diversi dai Clienti, possono presentare segnalazioni all'Organismo le quali, se ritenute direttamente imputabili all'operato di ECC, daranno seguito ad attività di verifica ulteriori sull'impianto oggetto di segnalazione.

Queste attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il Cliente, il quale dovrà consentirne l'esecuzione, garantendo l'accesso all'impianto all'ispettore ECC.

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ECC opera in piena conformità ed applicazione del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente. In particolare si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo.

ECC vincola alla riservatezza il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate.

Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente consente al trattamento dei dati personali, ai fini di:

- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc;
- adempimenti degli obblighi derivanti da contratti stipulati, economici e fiscali;

- gestione amministrativa dei rapporti.

Tali dati possono altresì essere comunicati a Banche e Istituti Finanziari, studi legali, per la gestione degli incassi e pagamenti derivante dall'esecuzione del contratto e agli enti/organismi preposti ai controlli previsti.